



COMUNE DI FIGLINE VALDARNO

Prov. Di Firenze

Ufficio Sviluppo Economico

I

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO

DI NOLEGGIO

CON CONDUCENTE

SOMMARIO

Titolo 1 Disposizioni

- Art. 1 - Definizione del servizio
- Art. 2 - Disciplina del
- Art. 3 - Figure giuridiche di gestione
- Art. 4 - Condizioni d'esercizio
- Art. 5 - Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea
- Art. 6 - Modalità di svolgimento del servizio
- Art. 7 - Norme di comportamento dei conducenti in servizio
- Art. 8 - Determinazione del numero e della tipologia delle licenze

Titolo II Il noleggio con autovettura

- Art. 10 - Bando di concorso
- Art. 11 - Contenuti del bando di concorso
- Art. 12 - Assegnazione e rilascio della licenza
- Art. 13 - Interruzione del trasporto
- Art. 14 - Trasporto persone portatrici di handicap
- Art. 15 - Trasferibilità dell'autorizzazione per autovettura
- Art. 16 - Inizio del servizio
- Art. 17 - Contrassegni per le autovetture
- Art. 18 - Contachilometri
- Art. 19 - Tariffe
- Art. 20 - Locazione temporanea ed eccezione di auto o motocarrozette

Titolo III Il noleggio con autobus

- Art. 21 - Requisiti per l'esercizio della professione con autobus
- Art. 22 - Requisiti e ubicazione della rimessa
- Art. 23 - Numero delle autorizzazioni per autobus
- Art. 24 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autobus
- Art. 25 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione per autobus
- Art. 26 - Trasferibilità dell'autorizzazione per autobus
- Art. 27 - Caratteristiche degli autobus
- Art. 28 - Contrassegni per gli autobus
- Art. 29 - Locazione in sostituzione degli autobus indisponibili
- Art. 30 - Contachilometri e cronotachigrafo
- Art. 31 - Inizio e sospensione del servizio con autobus
- Art. 32 - Acquisizione del servizio con autobus
- Art. 33 - Impiego eccezionale degli autobus in servizio di

Titolo IV

Il servizio di noleggio con conducente

- Art. 34 - Validità dell'autorizzazione e verifiche periodiche
- Art. 35 - Comportamento dell'utente durante il servizio
- Art. 36 - Addetti alla vigilanza
- Art. 37 - Sanzioni amministrative
- Art. 38 - Responsabilità nell'esercizio del servizio
- Art. 39 - Reclami sul servizio
- Art. 40 - Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 41 - Revoca dell'autorizzazione
- Art. 42 - Rinuncia all'autorizzazione
- Art. 43- Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione

Titolo V

Conducenti di veicoli a trazione animale

- Art. 44 - Requisiti
- Art. 45 - Condizioni per l'esercizio
- Art. 46 - Licenza di esercizio
- Art. 47 - Licenze rilasciagli

Titolo VI

Disposizioni finali

- I - Approvazione del regolamento
- II- Abrogazione delle disposizioni precedenti
- III - Norme transitorie

NORMATIVA:

Regolamento per il servizio di noleggio al pubblico delle autovetture di rimessa del 22.03.34

- D.M. del 20.12.91 n.448 (Regolamento per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada)
- Legge 15.01.92 n. 21 (Legge Quadro)
- D.Lgs. del 30.04.92 n. 285 (Codice della Strada)
- D.M. del 20.04.93 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture)
- Legge Regionale del 06.09.93 n. 67 (norme in materia di trasporto persone)
- Delib. Reg. del 01.03.95 n. 131 (Criteri per la redazione dei Regolamenti)

- D.M. del 19.01.96 (Criteri e direttive degli autobus dal servizio di noleggio al servizio di linea)

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO CON AUTOVETTURE, AUTOBUS ED A TRAZIONE ANIMALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente, con autovettura ed autobus, si rivolge all'utenza specifica che avanza presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno della rimessa situata nel territorio comunale,
2. Sono esclusi dalle norme del presente regolamento, l'esercizio di Taxi, del servizio pubblico di piazza (vetturini e taxi merci) ed il trasporto pubblico di linea.

ART. 2

Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente, esercitato con licenza del Comune di Figline Valdarno, è disciplinato dal presente regolamento e dalla normativa statale e regionale vigente.
2. In caso di contrasto prevalgono le norme .statali e regionali e, nel caso di fonti normative di pari livello, quelle più favorevoli al titolare della licenza.

ART. 3

Figure giuridiche di gestione

1. I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari d'impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 8.8.85 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - e) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalle legge;
 - d) essere imprenditori pubblici o privati in tutte le forme previste dal Codice Civile.

ART.4

Condizioni d'esercizio

1. È vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.
2. Per ogni titolare è consentito il cumulo di più autorizzazioni per il noleggio con conducente fino ad un massimo del 40% del numero complessivo di autorizzazioni, separatamente per autovetture e autobus, rilasciate dall'Amministrazione comunale.
3. Ogni autorizzazione, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 30.04.92 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, il quale può avvalersi di collaboratori familiari o da dipendenti, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette annualmente all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi e contenente i dati anagrafici, la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno, nonché i dati di iscrizione al ruolo ex art. 6 Legge 21/92.

ART. 5

Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, i veicoli in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea ai sensi dell'art. 14 della Delibera del Consiglio Regionale n. 131 del 01.03.95.
2. Nel rispetto della normativa vigente, l'autorizzazione è concessa, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9, a condizione che sia stata stipulata apposita convenzione tra il concessionario del servizio di linea ed il noleggiatore.

ART. 6

Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. "
2. Ai noleggiatori provenienti da altri comuni o da stati della Comunità Europea è consentita, per reciprocità, l'acquisizione di servizi nel territorio comunale.
3. Nessun titolare di licenza rilasciata da un altro Comune può stabilmente sul territorio del Comune di Figline Valdarno. Il Comune può operare le verifiche del caso, disporre l'allontanamento e darne comunicazione al Comune che ha rilasciato la licenza.
4. Le prenotazioni del trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse.
5. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

- L'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione di Cui all'art. 9, può derogare a quanto previsto al punto 5, individuando spazi idonei, su area pubblica, adeguatamente delimitati e segnalati, ove consentire lo stazionamento.
6. L'Amministrazione Comunale può stabilire ulteriori particolari modalità di esercizio del trasporto, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prodotto il servizio.
 7. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificare l'impiego in servizio di noleggio.

ART. 7

Norme di comportamento dei conducenti in servizio

1. | noleggiatori hanno l'obbligo di:
 - a) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - e) prestare servizi nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
 - d) rispettare la disciplina relativa al trasporto bagagli ed animali stabilita dal Comune medesimo;
 - e) mantenere la vettura completamente pulita ed in perfetto stato di efficienza;
 - f) tenere a bordo dell'autovettura la relativa licenza;
 - g) esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo:
 - l'apposito contrassegno rilasciato dal Comune in cui è riportato il nome e lo stemma del Comune;
 - il numero della licenza;
 - il numero telefonico dell'Ufficio comunale a cui l'utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio;
 - h) tenere a bordo dell'autovettura copia del Regolamento comunale esibendolo a chiunque abbia interesse;
 - i) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno della vettura;
 - l) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente o ove ricorrano documentabili casi di forza maggiore;
 - m) ultimare la corsa, anche ove sia scaduto il turno di servizio;
 - n) è fatto divieto trasportare un numero di persone superiore al massimo dei posti consentiti.

ART. 8

Determinazione del numero e della tipologia delle licenze

1. Il numero delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio mediante autoveicoli con conducente nel Comune di Figline Valdarno, ai sensi della L.R. 67/93 e nel rispetto dei criteri emanati dalla Regione Toscana con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 del 01.03.95, è stabilito in n. 8 (OTTO) autovetture.

2. Il numero di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto autobus non è soggetto a contingentamento da parte dell'Amministrazione Comunale. Su proposta del Comune il rilascio è assentito con nulla osta della Provincia di Firenze.

ART.9

Commissione Comunale Consultiva

- 1.** E' istituita una Commissione Comunale Consultiva così composta:
- a) Dirigente del settore Affari Generali o Funz. facente funzioni **PRESIDENTE**
 - b) Responsabile dell'Ufficio comunale competente per materia o suo delegato..... **MEMBRO**
 - e) Comandante della Polizia Municipale o suo delegato..... **MEMBRO**
 - d) N. 2 rappresentanti delle organizzazioni di categoria **MEMBRI**
maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nella Regione
 - e) N. 1 rappresentante dell'Associazione degli Utenti..... **MEMBRO**
- 2.** Qualora le associazioni di cui al comma 1 lettere d) ed e) non raggiungessero l'accordo per la designazione congiunta dei loro rappresentanti, l'Amministrazione comunale procede con sorteggio alla nomina dei membri, fra i nominativi segnalati dalle suddette associazioni.
- 3.** Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale.
- 4.** Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno e può fare intervenire alle adunanze altri esperti non componenti senza diritto di voto. La seduta della Commissione è valida con la presenza della metà più uno dei componenti.
- 5.** La Commissione delibera con il voto della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 6.** La Commissione svolge un ruolo consultivo nei confronti degli organi deliberanti del Comune.
- 7.** Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, l'Amministrazione comunale potrà procedere all'approvazione degli atti amministrativi anche in assenza del parere consultivo della commissione.
- 8.** La Commissione rimane in carica 4 (QUATTRO) anni e comunque fino alla nomina della successiva.
- 9.** La Commissione ha le seguenti funzioni:
- a) vigila sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del Regolamento;
 - b) promuove indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti;
 - e) segnala problemi e formula proposte alla Commissione Regionale Consultiva di cui all'art. 2 della L. R. 67/1963;
- esprime il proprio parere in ordine alla redazione del bando di concorso di cui all'art. 10.

TITOLO II

IL NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

ART. 10

Bando di concorso

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in seguito a pubblico concorso a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
 - b) non aver riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
 - e) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicolo adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della Legge 15.01.92 n. 21;
 - d) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero in caso positivo deve essere intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - e) avere a disposizione una rimessa, nel Comune di Figline Valdarno, idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
 - f) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio.
2. Il bando di concorso è indetto entro 6 (SEI) mesi dalla data di esecutività del provvedimento che dispone l'aumento dell'organico ovvero data in cui si siano liberate, per qualsiasi motivo, una o più autorizzazioni, e per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione.
3. Il bando è redatto, sentita la Commissione di cui all'art. 9,
4. Il bando di concorso è pubblicato, per estratto, sui Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e ne è data adeguata pubblicazione ai soggetti interessati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 07.08.90 n. 241.

ART. 11

Contenuti del bando di concorso

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - b) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - e) requisiti per la partecipazione al concorso;
 - d) elencazione dei titoli oggetto della valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - e) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - o elencazione delle eventuali prove d'esame;
 - g) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

- 2 la graduatoria verrà redatta a seguito dell'esame effettuata dalla Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, sulla base dei seguenti titoli preferenziali:
- a) conoscenza di una lingua straniera dimostrata dal titolo di studio posseduto pt. 0,5
 - b) titolo di studio:
 - diploma di laurea pt. 2
 - diploma di maturità pt. 1
 - e) servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente pt. 2
 - d) servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea per ogni semestre pt. 0,5
(fino ad un massimo di pt. 4)
 - e) avere la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto di persone con handicap pt. 1
 - f) La Commissione ha a disposizione altri 2 pt. che può motivatamente assegnare tenendo conto di:
 - anzianità di presenza operativa nel settore di trasporto di persone con autovetture;
 - numero dei dipendenti (compreso il titolare e i collaboratori familiari) regolarmente iscritti.
3. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti.
4. A parità di punteggio, si applica la preferenza:
- anzianità di presenza operativa nel settore del trasporto risultante dal Registro dell'impresa tenuto presso la C.C.I.A.A.;
 - il più anziano di età.
5. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali, la Commissione di cui all'art. 9 svolge i seguenti compiti:
- a) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sulla ammissione dei candidati;
 - b) procede alla valutazione dei titoli e redige la graduatoria di merito;
 - e) trasmette la graduatoria all'Amministrazione comunale, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 12

Assegnazione e rilascio della licenza

1. L'organo comunale competente, previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti, con particolare riferimento alle disponibilità di apposita rimessa nel territorio del Comune di Figline Valdarno, nonché alla dimostrazione della proprietà o disponibilità in leasing del veicolo, provvede all'assegnazione della licenza di esercizio sulla base della graduatoria formulata dalla Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento ed approvata dall'Amministrazione Comunale.
- «• La graduatoria rimane valida per n. 3 (TRE) anni.

3. Rilasciata la licenza, il Responsabile dell'ufficio Commercio e Attività Produttive "effettua gli opportuni periodici controlli intesi ad accertare la permanenza nel tempo delle condizioni che hanno consentito il rilascio della licenza stessa.
4. Nel caso di accertamento negativo, può essere concesso un termine non inferiore a 90 (NOVANTA) giorni per la necessaria regolarizzazione. Trascorso tale periodo si provvede al ritiro della licenza.
5. Il soggetto assegnatario è tenuto a comunicare al Comune ogni variazione relativa al personale abilitato all'espletamento del servizio.

ART. 13

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 14

Trasporto persone **Portatrici di handicap**

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa dal mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozze pieghevoli, stampelle, ecc), occorrenti alla loro mobilità.
Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

ART. 15

Trasferibilità dell'autorizzazione **Perduto vettura**

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio è consentito, per atto tra i vivi, su richiesta del titolare e in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, afferenti il titolare cedente come persona fisica intestataria dell'autorizzazione:
 - a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno 5 (CINQUE) anni;
 - b) aver compiuto 60 (SESSANTA) anni;
 - e) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
3. Il trasferimento "mortis causa" dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente con autovettura o motocarrozzetta, è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione.

In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare-erede, l'autorizzazione può essere trasferita, in accordo tra gli eredi a un soggetto terzo nel termine perentorio di 2 (DUE) anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un solo collaboratore familiare o da un suo dipendente in possesso dei requisiti previsti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

4. L'Amministrazione comunale dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra i vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato e una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - e) il cessionario deve essere sempre in possesso nell'iscrizione nel ruolo ex art. 6 Legge 21/92 e dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
5. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione per il servizio di noleggio con autovettura, deve attendere 5 (CINQUE) anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una nuova autorizzazione.

ART. 16

Inizio del servizio

1. L'assegnatario della licenza comunale ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 90 (NOVANTA) giorni dalla data di notifica del provvedimento di rilascio della licenza stessa.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 90 (NOVANTA) giorni.

ART. 17

Contrassegni per le autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo recante le seguenti scritte:
 - "NOLEGGIO";"Comune di Figline Valdarno" e lo stemma del Comune.
2. I suddetti veicoli devono essere altresì dotati di una targhetta, di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa d'immatricolazione e recante le seguenti scritte:
 - sulla parte superiore, la scritta "Comune di Figline Valdarno" e "N.C.C.";
 - al centro lo stemma del Comune di Figline Valdarno;
 - nella parte inferiore, il numero dell'autorizzazione.
- 3- La targhetta deve essere fissata con una vite alla carrozzeria o alla targa d'immatricolazione e resa inamovibile.

- 4 I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili e conformi ai modelli autorizzati dal Sindaco e depositati presso l'ufficio comunale competente.
- 5 Sui suddetti veicoli è vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie, salvo quanto previsto dal Regolamento per il Piano generale degli Impianti.

ART. 18

Contachilometri

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente.

ART. 19

Tariffe

1. Ai fini del calcolo delle tariffe, ai sensi dei D.M. emanati dal Ministero dei Trasporti, non vengono computati i tempi di sosta, i pedaggi, le tasse di transito, l'aria condizionata ed altri simili prestazioni il cui prezzo va considerato caso per caso.
2. La G. M. sentite le organizzazioni di categoria e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio che tenga conto dei:
 - a) costi proporzionali alla percorrenza che si esprime in rapporto £./Km. effettuati;
 - b) costi del personale di guida;
 - e) costi della disponibilità del veicolo;
 - d) spese di struttura.
3. Il trasporto di supporti necessari alla mobilità di portatori di handicap non è soggetto al pagamento di supplementi tariffari.

ART. 20

Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture o motocarrozette

- 1- Per la sostituzione di autovetture o motocarrozette immatricolate in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni continuativi, su richiesta degli interessati, l'Amministrazione comunale può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:
 - a) la locazione sia effettuata solo tra i titolari di autorizzazione rilasciata dal Comune di Figline Valdarno;
 - b) il veicolo locato e quello sostituito devono possedere caratteristiche analoghe;
 - c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno;
 - d) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la

riparazione, in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata presso le competenti autorità.

2. L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

TITOLO III

IL NOLEGGIO CON AUTOBUS

ART. 21

Requisiti per l'esercizio della professione con autobus

1. L'esercizio dell'attività di noleggiatore con autobus è consentito agli imprenditori italiani ed equiparati, in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale di cui al D.M. n. 448 del 20.12.91.
2. L'accertamento dei requisiti di cui sopra avviene secondo le modalità indicate dalla Circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22.06.92 e dalle vigenti norme in materia e costituisce il presupposto inderogabile all'ottenimento o al rinnovo quinquennale dell'autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente mediante autobus.

ART. 22

Requisiti e ubicazione della rimessa

1. L'esercizio della professione è altresì subordinato alla disponibilità in uso esclusivo, di una o più rimesse idonee e di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio.
2. L'ubicazione della rimessa dovrà essere:
 - a) nel territorio comunale di Figline Valdarno, sia che l'impresa abbia sede legale nel Comune di Figline Valdarno e sia che la sede secondaria sia nel Comune di Figline Valdarno.
3. Le rimesse dovranno essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro e per quanto concerne la normativa in materia edilizia ed urbanistica.

ART. 23

Numero delle autorizzazioni per autobus

1. Il numero di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus non è soggetto a contingentamento da parte dell'Amministrazione comunale, ma solo ad approvazione da parte della Provincia di Firenze.

ART. 24

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autobus

- ***. Il rilascio dell'autorizzazione comunale è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso del requisito professionale di cui all'art. 6 del D.M. 448/91, se questo è conseguito da meno di 3 (TRE) anni consente il rilascio di una sola autorizzazione;
- b) possesso del requisito dell'idoneità finanziaria attestato:
- dai conti annuali dell'impresa, ove esistano: i fondi disponibili di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per i veicoli, edifici, impianti e installazioni, nonché il capitale di esercizio.
 - L'alternativa agli accertamenti di cui al comma precedente, si considera prova sufficiente del requisito la presentazione di un'attestazione di affidamento, rilasciata d'aziende od istituti di credito ovvero da società finanziaria con capitale sociale non inferiore a 5 (CINQUE) miliardi, per un importo pari a lire 100 milioni.
 - L'importo dell'attestazione dovrà essere aumentato nella misura di 5 (CINQUE) milioni per ciascun veicolo da adibire al servizio da svolgere.
- e) Possesso del requisito dell'idoneità morale è attestato:
- certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla procura della Repubblica;
 - certificato del tribunale civile del circondario di appartenenza dal quale risulti di non avere in corso procedura fallimentare, né essere stato soggetto a procedura fallimentare;
 - attestazione da cui risulti che l'interessato non sia stato sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della L. 1423/56.
- d) I predetti requisiti devono essere posseduti dal titolare dell'impresa individuale o quando si tratta di società in nome collettivo dai soci e dagli accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, nonché dagli amministratori per ogni altro tipo di società. Quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede sia proposto un istitutore o un direttore, anche da quest'ultimo.
- e) Possesso del requisito dell'idoneità morale deve essere inoltre posseduta da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

ART. 25

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione per autobus

1. I soggetti che siano interessati a tale autorizzazione, devono presentare istanza al Sindaco con tutti i loro dati personali d'identificazione e devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 27 del presente Regolamento;
2. Devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
 - a) la sede legale o secondaria nel territorio comunale di Figline Valdarno;
 - b) di una rimessa;
- <0 che negli ultimi cinque anni, non abbiano trasferito ad un soggetto terzo, autorizzazioni per il noleggio con conducente svolto con autobus già rilasciate dal Comune di Figline Valdarno ovvero non siano stati destinatari di un provvedimento di revoca o decadenza di autorizzazione di noleggio;
- ³- il numero di autorizzazioni richieste ogni anno non deve superare le seguenti percentuali, arrotondate per difetto:
 - limite del 100% per chi è titolare di una sola autorizzazione;
 - limite del 50% per chi è titolare di un numero da due a cinque autorizzazioni;

- . limite del 40 % per chi è titolare di un numero superiore a *cinque* autorizzazioni.
4. Le imprese che non sono titolari di autorizzazioni del Comune di Figline Valdarno ma che esercitano con titoli rilasciati da altri comuni, fatto salvo il vincolo di cui al comma 2, potranno richiedere per i primi tre anni, una sola nuova autorizzazione per ogni anno.

ART. 26

Trasferibilità dell'autorizzazione per autobus

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.
2. Su istanza del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio, per atto tra i vivi, ad un soggetto terzo dallo stesso designato a condizione che:
 - a) il richiedente sia titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) il cessionario sia in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore con autobus.
3. Il trasferimento "mortis causa" dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente svolto con autobus, è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito d'idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori 6 (SEI) mesi, secondo quanto previsto dal D.M. n. 448 del 20.12.91. Trascorsi 18 (DICIOTTO) mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui la persona designata non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l'autorizzazione è **REVOcata**.
4. L'Amministrazione comunale dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra i vivi o "mortis causa" subordinatamente a verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato e una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
5. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione, deve attendere cinque anni prima di poterne richiedere una nuova o procedere alla volturazione a suo nome di una già esistente.
- o. L'Amministrazione comunale, in deroga alle limitazioni di cui al presente articolo, può disporre per le società di noleggio con autobus la variazione d'intestazione delle autorizzazioni possedute, solo nel caso in cui venga modificato il nome del legale rappresentante o la ragione sociale dell'impresa.

ART. 27

CARATTERISTICHE DEGLI AUTOBUS

- Il servizio è esercitato con autobus aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.

- 2 In caso di nuova iscrizione o di sostituzione del veicolo, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni di cui all'art. 31, rilasciando apposito nulla-osta per le operazioni d'immatricolazione o di revisione.
- 3, Al fine di migliorare la qualità dell'offerta di trasporto, l'Amministrazione comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 9, può stabilire criteri limitativi sulla vetustà dei veicoli o su altre determinate caratteristiche, sia per quelli da iscrivere su nuove autorizzazioni che per quelli destinati a sostituire i mezzi esistenti.

ART. 28 CONTRASSEGNI PER GLI AUTOBUS

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo, recante le seguenti scritte:
 - "Comune di Figline Valdarno";
 - lo stemma del comune;
 - noleggio.
2. Gli autobus devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore vicino alla targa d'immatricolazione e recante le seguenti scritte:
 - sulla parte superiore, la scritta "Comune di Figline Valdarno" e "N.C.C.";
 - al centro lo stemma del Comune;
 - nella inferiore, il numero dell'autorizzazione.
3. La targhetta deve essere fissata con una vite alla carrozzeria o alla targa d'immatricolazione e resa inamovibile con un piombo che sarà apposto dall'ufficio comunale competente. Sul piombo è impresso lo stemma del Comune di Figline Valdarno e l'anno di apposizione.
4. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili e conformi ai modelli autorizzati dal Sindaco e depositati presso l'ufficio comunale competente.
5. E' consentita l'apposizione sulle fiancate degli autobus di scritte riportanti il nome del vettore, nei limiti e con le prescrizioni indicate dal Codice della Strada e dal vigente Regolamento per il piano generale degli Impianti.

ART. 29 LOCAZIONE IN SOSTITUZIONE DEGLI AUTOBUS ^DISPONIBILI

- 1- In relazione a specifiche, imprevedibili e motivate esigenze quali incidente, guasto, furto o altro, che comportino la indisponibilità del mezzo per un periodo superiore a quindici giorni, l'Amministrazione comunale può autorizzare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e su istanza presentata dagli interessati, la locazione di autobus privo di conducente tra vettori a condizione che:
 - a) entrambi i vettori siano abilitati al trasporto di viaggiatori su strada e siano, titolari di autorizzazione per il noleggio autobus con conducente rilasciata dal Comune di Figline Valdarno;

- b) il veicolo locato e quello sostituito possiedano caratteristiche analoghe;
 - c) il motivo della richiesta sia giustificato e documentato;
 - d) il periodo di locazione non superi il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo non superiore a 30 giorni nell'arco dell'anno. Tale limite può essere prorogato solo nel caso in cui l'autobus venga impiegato in servizi di linea.
2. L'autorizzazione alla locazione del mezzo deve essere sempre tenuta a bordo del veicolo locato per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

ART. 30 CONTACHILOMETRI E CRONOTACHIGRAFO

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale e del cronotachigrafo quando previsto.
2. I guasti al contachilometri ed al cronotachigrafo devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, del guasto deve essere informato il cliente.

ART. 31 INIZIO E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO CON AUTOBUS

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro i 90 giorni dalla data del rilascio o dalla data di voltura dell'autorizzazione.
2. Qualora detto titolare per gravi e comprovati motivi, non possa attivare la stessa entro i 90 giorni previsti potrà ottenere solo una proroga di ulteriori 90 giorni.

ART. 32 ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO CON AUTOBUS

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con un autobus è offerto, contrattato e acquisito presso la rimessa o gli uffici del vettore. La rimessa deve essere situata su area privata.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di servizi mediante sosta su spazi e aree pubbliche.
3. L'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9 e delle organizzazioni sindacali di categoria interessate, può derogare da quanto previsto al comma 2, individuando spazi idonei, su area pubblica negli ambiti aeroportuali e ferroviari, adeguatamente delimitati e segnalati, ferme restando le competenze in materia di circolazione dei rispettivi enti proprietari della strada.

ART 33 IMPIEGO ECCEZIONALE DEGLI AUTOBUS IN SERVIZIO DI LINEA

«l. E¹ consentito l'impiego eccezionale di autobus destinati al servizio di noleggio con conducente in servizi di linea, per i casi, i periodi e le modalità previste dalla vigente normativa.

TITOLO IV

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO

CON CONDUCENTE

ART. 34

VALIDITÀ

DELL'AUTORIZZAZIONE

E VERIFICHE PERIODICHE.

1. Le autorizzazioni di noleggio autovettura e autobus con conducente hanno validità quinquennale. Allo scadere di ciascun quinquennio dalla data del rilascio dell'autorizzazione si dovrà procedere alla verifica generale tesa ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della professione previsti dal presente regolamento, nonché ad una verifica estetica e dei documenti di circolazione dei veicoli adibiti al servizio, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale.
2. Le autorizzazioni sono inoltre sottoposte a vidimazione annuale, secondo le indicazioni fornite dall'ufficio comunale competente, che qualora non siano intervenute modifiche rispetto all'ultima verifica generale, si effettua mediante dichiarazione autocertificata dal titolare dell'autorizzazione.
3. Nel quinquennio, che separa le verifiche generali di cui al comma 1, l'Amministrazione comunale può disporre una verifica tecnica ed estetica dei veicoli adibiti al servizio tesa all'accertamento dei requisiti necessari per la circolazione stradale, a norma del Codice della Strada e del presente regolamento.
4. Qualora nel corso della verifica generale di cui al comma 1, venga accertata la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, l'ufficio comunale competente, su istanza del titolare, può concedere una proroga non superiore ai 90 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, l'Amministrazione comunale procede alla sospensione dell'autorizzazione fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme di cui **all'ari. 45**.
5. Qualora il veicolo non sia rispondente ai requisiti tecnici ed estetici previsti dal presente regolamento oppure alle condizioni previste dalle norme del Codice della Strada, su istanza del titolare, l'ufficio competente può concedere una proroga non superiore a 60 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, l'Amministrazione comunale procede alla sospensione dell'autorizzazione fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorrrf dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme di cui all'art. 45.
6. Qualora il titolare non abbia provveduto a presentare, entro i termini previsti, la documentazione di cui al comma 1 ovvero il veicolo risulti in - condizioni assolutamente idonee allo svolgimento del servizio oppure non sia provveduto a sottoporre lo stesso alla verifica nel termine fissato, l'Amministrazione comunale,

procede alla sospensione dell'autorizzazione fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme di cui all'ari 45.

ART. 35 COMPORTAMENTO DELL'UTENTE DURANTE IL SERVIZIO

1. Agli utenti di noleggio è fatto divieto:

- a) fumare durante il trasporto;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- e) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

ART. 36 ADDETTI ALLA VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata principalmente alla Polizia Municipale di Figline Valdarno e agli ufficiali e agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.81 n. 689.

ART. 37 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le violazioni al presente Regolamento sono così punite:

- a) Con le sanzioni previste in applicazione del vigente Codice della Strada;
- b) Con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.81 n. 689;
- e) Con sanzioni amministrative ^accessorie: sospensione, decadenza o revoca , dell'autorizzazione;
- d) Con applicazione del Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285;

2. Chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone senza averne ottenuto l'iscrizione a ruolo prevista dall'ari. 3 della LR. 67/93 e dall'ari. 6 della L. 15.01.92 n. 21 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che consiste nel pagamento di una somma da £. 2.000.000 (DUE MILIONI) .a £. 10.000.000 (DIECI MILIONI).

L'esercente del servizio di noleggio con conducente che rifiuti la prestazione del servizio nell'area a cui la licenza si riferisce è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da £. 250.000 (DUECENTOCIQUANTAMILA) a £. 1.500.000 (UN MILIONE E CINQUECENTOMILA).

- 3 L'Amministrazione comunale provvede periodicamente ad aggiornare gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- 4, in caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'autorizzazione è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. L'Organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione, all'ufficio comunale competente.
6. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, l'ufficio comunale competente trasmette la documentazione alla Commissione di cui all'art. 9 e successivamente comunica all'interessato l'avvio del procedimento relativo.
7. Relativamente all'adozione del provvedimento di cui alla lettera C, l'interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento, all'ufficio comunale competente.
8. L'Amministrazione comunale dispone il provvedimento relativo, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9.

ART. 38 RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. Eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell'autorizzazione, al collaboratore familiare o al dipendente.

ART. 39 RECLAMI SUL SERVIZIO

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia Municipale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento.

ART. 40 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9, dispone la decadenza del titolo nel caso il titolare dell'autorizzazione:
 - a) venga a perdere uno dei requisiti previsti per l'esercizio della professione dal Titolo II e dal Titolo III;
 - b) incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
 - c) interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno;
 - d) non inizi il servizio entro i termini stabiliti dal presente Regolamento;
 - e) abbia trasferito di fatto la rimessa fuori dai tenitori indicati dall'art. 25.

2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione *del* provvedimento di competenza.

ART. 41 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9, dispone la revoca dell'autorizzazione nel caso il titolare:
 - a) violi le norme sul cumulo di più autorizzazioni di cui all'art. 4;
 - b) svolga attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - c) non sottoponga il veicolo alle verifiche previste dal presente Regolamento;
 - d) effettui il servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati regolarmente i contributi assicurativi e previdenziali;
 - e) abbia utilizzato il veicolo o l'autorizzazione per compiere o favorire attività illegali;
 - f) effettui il servizio con l'autorizzazione sospesa.
2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

ART. 42 RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare o l'erede che intendano rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al Sindaco.

ART. 43 EFFETTI CONSEGUENTI ALLA SOSPENSIONE, DECADENZA, REVOCA O RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE

1. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al dipendente o all'assegnatario dell'autorizzazione.

TITOLO V

CONDUCENTI DI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

ART. 44 REQUISITI

1. Il servizio di piazza con veicoli a trazione animale è disciplinato dalle norme del presente regolamento, da quelle del codice della strada, nonché da quelle in materia di noleggio con conducente;

ART. 45 CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO

1. Il servizio di piazza con veicoli a trazione animale è consentito previo rilascio di autorizzazione comunale;
2. Il servizio è consentito per motivi di interesse-turistico e culturale;
3. Il servizio si svolge nel territorio comunale. Il Comune può destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle vetture a trazione animale;
4. Il veicolo a trazione animale deve essere munito di una targa contenente le seguenti indicazioni:
 - a)-del proprietario;
 - b)-del Comune di Figline Valdarno;
 - c)-del servizio svolto;
 - d)-del numero di matricola;
5. la Targa di cui al comma precedente deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle indicazioni prescritte, oppure le stesse non siano più chiaramente leggibili;
6. la targa viene rilasciata dal Comune previa omologazione del veicolo da parte del competente servizio di Polizia Municipale, che lo iscrive in apposito registro;
7. la targa deve essere apposta nella parte posteriore del veicolo in modo visibile;
8. i tipi di veicoli a trazione animale, con i quali può essere esercitato il servizio di piazza, nonché le modalità di omologazione e di revisione degli stessi, sono determinati con disciplinare tecnico approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici.

ART. 46 LICENZA DI ESERCIZIO

- 1- Per ottenere la licenza per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale, l'interessato deve presentare domanda al Sindaco, corredata:
 - a)- dei dati anagrafici propri, nonché di eventuali collaboratori;
 - b)- del certificato di sana e robusta costituzione fisica;
 - c)- del titolo di studio, non inferiore alla licenza elementare;

- d)- del certificato di idoneità dell'animale o degli animali che devono trainare il veicolo, rilasciato da veterinario della A.S.L. competente per territorio;
- e)- del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli a trazione animale di cui all'art. 3 della L.R. 67/93, tenuto dalla CCIAA;
- 2. l'organo comunale accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1;
- 3. inoltre, al fine di accertare la rispondenza del veicolo al tipo ed alle caratteristiche di cui al D.M. del Ministro dei LL.PP., nonché l'idoneità dello stesso a circolare sulla strada, per la sicurezza del traffico e delle persone trasportate, il servizio di polizia Municipale sottopone il veicolo ad un percorso di prova su strada e ne rilascia certificazione;
- 4. l'organo comunale rilascia la licenza intestandola al richiedente nonché agli altri eventuali conducenti i quali opereranno sotto la responsabilità del titolare;
- 5. nella licenza potranno essere altresì contenute prescrizioni relative all'espletamento del servizio, orari, ecc;
- 6. la licenza deve essere tenuta sul veicolo durante il servizio e mostrata ad ogni richiesta degli organi di polizia;
- 7. la revisione dei veicoli a trazione animale per servizio di piazza avviene ogni 5 anni, salvo si accerti che il veicolo non risponde più alle condizioni richieste;

ART. 47 LICENZE RILASCIABIL!

- 1. Il numero delle licenze da rilasciare per l'esercizio del servizio di piazza con veicoli a trazione animale è fissato in numero di 2 (DUE);
- 2. L'assegnazione delle autorizzazioni avviene in base alla priorità nella presentazione delle domande che devono risultare complete di quanto indicato al precedente art. 46, comma 1 ;
- 3. L'autorizzazione di cui al precedente art.45, comma 1, deve avvenire nel termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

i

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento e tutti gli atti relativi regolarmente adottati dal Consiglio comunale in materia di servizio di noleggio con conducente, sono predisposti sentite le organizzazioni di categoria interessate e non sono soggetti ad alcuna ulteriore approvazione.

11

ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PRECEDENTI

1. Il presente regolamento abroga tutte le norme contenute nel precedente "Regolamento per il servizio di noleggio al pubblico delle autovetture di rimessa", conducenti la disciplina del servizio di noleggio con conducente.

11i

FORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione.